Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 67
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 25 settembre 2018

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 settembre 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 18,30.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatrice a vita della dottoressa Liliana Segre

(Esame e convalida)

Il PRESIDENTE fa presente, in qualità di relatore, che all'ordine del giorno della seduta odierna è prevista la verifica dei titoli di nomina della senatrice a vita sulla quale, per prassi costante del Senato repubblicano, il relatore è lo stesso Presidente della Giunta.

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 19 gennaio 2018, ha nominato senatrice a vita la dottoressa Liliana Segre.

A seguito di tale nomina la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è chiamata a verificare la sussistenza, nella nuova nominata, dei titoli indicati nel citato decreto presidenziale, nonché il concorso degli altri requisiti di legge, e quindi a deliberare sulla legittimità del provvedimento e sulla convalida della predetta nomina a senatrice a vita.

La Giunta infatti, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato, procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori. Inoltre, secondo la norma specifica dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, esercita un controllo di legittimità sui titoli di ammissione dei senatori a vita.

Alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è pervenuta la seguente documentazione:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 gennaio 2018, con il quale la dottoressa Liliana Segre è nominata senatrice a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività della dottoressa Segre.

Dai documenti anzidetti risulta la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina ed emerge la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

Propone quindi che sia dichiarata valida la nomina a senatrice a vita della dottoressa Liliana Segre.

La Giunta, quindi, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato e dall'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, verifica, all'unanimità, la sussistenza dei titoli – indicati nel decreto presidenziale in data 19 gennaio 2018 – di nomina a senatrice a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, della dottoressa Liliana Segre per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, come già comunicato per le vie brevi in data 10 agosto scorso, informa che, a seguito dell'incompatibilità accertata dalla Giunta nella seduta del 2 agosto scorso, il senatore D'Alfonso, con lettera del 10 agosto scorso, ha comunicato di optare per la carica di senatore, dimettendosi dalla carica di Presidente della Regione Abruzzo.

Criteri per l'eventuale revisione delle schede

Il PRESIDENTE ricorda che occorre approvare, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, i criteri per l'eventuale revisione delle schede elettorali, i quali sono stati già esposti nella seduta del 1º agosto scorso.

A tal fine, propone di adottare i seguenti criteri, conformemente ai precedenti seguiti nel 2006, nel 2008 e nel 2013:

A) in via generale:

Ai sensi della norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) – applicabile anche all'elezione del Senato in virtù del rinvio contenuto nel-

l'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – da un lato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal successivo articolo 70), in ossequio al principio del favor voti (di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico), che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673); dall'altro lato, il voto s'intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno, quando un unico segno sia tracciato su più riquadri o rettangoli.

B) Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, in conformità con i criteri indicati nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (pagine 94 e seguenti), predisposte dal Ministero dell'interno, e recependo altresì, tra i criteri per la revisione delle schede elettorali adottati nelle precedenti legislature, quelli che appaiono utilizzabili anche con riferimento al mutato quadro normativo, sono da considerare:

B1) validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o candidato uninominale o lista o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

3. i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il contrassegno, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

B2) nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell'apposito richiamo a tali tabelle contenuto all'articolo 20, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 533 del 1993) o non rechino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

2. quando l'elettore ha tracciato un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uni-

nominale e un segno nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

3. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché scritture o segni, chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

4. quando sulla scheda venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo contenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista;

5. quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto);

6. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda;

7. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

8. quando il voto sia stato espresso con segno tracciato con matita non regolamentare.

C) Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, si richiede una diversa sistemazione della materia, in cui occorre rendere compatibili i criteri dettati con quelli desumibili dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001, nonché dall'articolo 15 del relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero). Pertanto il complesso dei criteri, in tale fattispecie, può essere così riadattato:

C1) vanno considerati validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo.

C2) Sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle C e D allegate alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459;

3. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;

4. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;

5. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni.

C3) Sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della citata lista;

2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda esterno ai simboli e si ricada pertanto nel caso di cui al punto C1.4.

C4) Salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;

2. quando il voto di preferenza sia stato espresso con segno tracciato senza utilizzare una penna di colore nero o blu;

3. quando il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

4. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;

5. quando il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione, rimanendo ferma, in questo caso, la validità dei primi voti di preferenza sempre che siano identificabili;

6. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;

7. quando il voto di preferenza è stato espresso con numeri e non col cognome del candidato.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* propone che alla lettera B2 sia il punto 5 sia il punto 6 siano entrambi così sostituiti: «limitatamente al voto di lista, quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto), ferma restando la validità del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ove la scelta in suo favore sia chiaramente desumibile e coerente».

Tale modifica è motivata dalla circostanza che, qualora l'espressione del voto sia tale da non far desumere la volontà nei confronti di una lista ma sia al contempo desumibile la scelta in favore di un candidato nel collegio uninominale, il voto deve essere dichiarato nullo esclusivamente per la quota proporzionale, ma non anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, in ossequio al principio del *favor voti*.

Il senatore CUCCA *(PD)*, pur dichiarandosi favorevole a salvaguardare il principio del *favor voti*, solleva le proprie riserve sulla predeterminazione in via astratta dei criteri di revisione delle schede elettorali che non può comportare la precostituzione di eventuali soluzioni ai ricorsi elettorali presentati. Sarebbe quindi preferibile valutare ogni singola fattispecie di volta in volta e caso per caso.

La senatrice TESEI *(L-SP-PSd'Az)* reputa che la proposta di modifica, in conformità del principio del *favor voti*, sia di assoluto buon senso e configura un ulteriore criterio di carattere generale dal significato inequivocabilmente chiaro che consente comunque sufficienti margini di valutazione, secondo i casi che vengono prospettati dai ricorsi.

Ad avviso del senatore MALAN *(FI-BP)* la proposta di modifica appare ragionevole e si inserisce coerentemente all'interno dei criteri generali di revisione delle schede che, come da prassi costante nelle ultime legislature, occorre definire prima di affrontare i vari ricorsi.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* precisa che la proposta di modifica nasce con l'intento di salvaguardare la volontà dell'elettore: pur non essendo attribuibile il voto ad una delle liste della coalizione, è chiara comunque la volontà di scegliere il candidato del collegio uninominale che è collegato alle stesse liste.

Secondo il senatore BONIFAZI *(PD)* la soluzione proposta sarebbe anche ragionevole se ci si trovasse di fronte a pochi casi; tuttavia nell'ipotesi in cui ci si trovasse al cospetto di un fenomeno di maggiore consistenza si potrebbe anche configurare un sistema volto a rendere riconoscibile il voto. In tal senso, quindi, sarebbe ragionevole una valutazione caso

per caso, senza un criterio prefissato in modo da verificare quale fosse la reale intenzione dell'elettore.

Il senatore BALBONI *(FdI)* ritiene che i criteri guida illustrati dal Presidente siano ancorati al principio del *favor voti*, in modo che sia salvaguardata la volontà dell'elettore, quando essa sia desumibile con ragionevole certezza. Rispetto a quanto osservato poi dal senatore Bonifazi sottolinea che di fronte a un fenomeno non isolato sia difficile sostenere che si è in presenza di una particolare modalità di riconoscimento del voto, che sarebbe impossibile proprio di fronte a situazioni del genere molto numerose. Nel condividere la proposta di modifica, rileva che, in ogni caso, i criteri di revisione delle schede vanno letti ed applicati in maniera integrata, ferma restando la clausola di chiusura rappresentata dal principio preferenziale del *favor voti*, sempre qualora non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Il senatore GIARRUSSO *(M5S)* rileva che i sistemi di riconoscimento del voto – pratica che il MoVimento 5 Stelle da sempre condanna – sono sotto il controllo delle organizzazioni di criminalità organizzata che impiegano espedienti molto più sofisticati di quelli paventati in qualche modo dal senatore Bonifazi. Proprio al fine di evitare una valutazione eccessivamente discrezionale e schiacciata sul singolo caso da esaminare di volta in volta, occorre predeterminare in via generale dei criteri per la revisione delle schede, come integrati dalla proposta avanzata dal senatore Augussori che ha il merito di tener conto delle novità di un sistema elettorale in parte proporzionale ed in parte maggioritario.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritiene preferibile mantenere gli attuali criteri generali di revisione delle schede, senza alcuna integrazione.

Il PRESIDENTE, nel riassumere i termini del dibattito svolto, suggerisce che nella proposta avanzata dal senatore Augussori – che ha l'indubbio merito di tener conto della volontà sostanziale dell'elettore – sia inserito un riferimento all'eventualità dell'attribuzione del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale: ciò renderebbe il criterio non rigidamente automatico, consentendo di svolgere le valutazioni del caso nelle varie ipotesi che fossero prospettate dai ricorsi. Auspica che su questa soluzione di sintesi si possa riconoscere unanime la Giunta in merito a criteri generali che conservano un'assoluta neutralità.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, recependo lo spirito del suggerimento avanzato dal Presidente, nel ribadire il significato della proposta integrativa, si dichiara favorevole ad inserire un riferimento all'eventualità dell'attribuzione del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* si associa a quanto osservato dal senatore Pillon.

Il senatore BONIFAZI *(PD)* ringrazia il Presidente per il suggerimento di mediazione che consente ai senatori del proprio Gruppo di aderire ai criteri di revisione delle schede.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta conviene unanime con i criteri generali di revisione delle schede elettorali illustrati dal Presidente, con la precisazione che alla lettera B2) i punti 5 e 6 sono entrambi così riformulati: «limitatamente al voto di lista, quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto), ferma restando l'eventuale validità del voto ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ove la scelta in suo favore sia chiaramente desumibile e coerente».

Regione Emilia-Romagna

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLI *(FI-BP)*, svolge una relazione parziale sulla base dei dati tratti dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale, dati che sono ancora sottoposti a controllo, nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che è stato presentato un ricorso elettorale.

In data 3 aprile 2018 il signor Stefano Corti, candidato nel collegio uninominale n. 5, ha proposto ricorso avverso la proclamazione del senatore Edoardo Patriarca lamentando la mancata attribuzione di almeno 91 voti di preferenza.

Il ricorrente lamenta una serie di irregolarità che si sarebbero verificate nel corso delle operazioni di scrutinio, in particolare, in primo luogo si sarebbe verificata una ingiustificata interruzione dello scrutinio di circa 3 ore quando mancavano 15 sezioni da scrutinare e il ricorrente risultava in vantaggio rispetto al senatore poi proclamato. Inoltre ci sarebbe un numero elevato di schede annullate, a causa di un'incerta interpretazione in ordine ai segni di preferenza riportati dagli elettori, come accertato dal ricorrente presso vari rappresentanti di lista e alcuni presidenti di seggio e documentato da una serie di dichiarazioni sostitutive per atto di notorietà fornite dai predetti soggetti ed allegate al ricorso.

Il ricorrente indica quindi una serie di sezioni nelle quali si sarebbero verificate le predette irregolarità e chiede in via principale la revisione di tutte le schede dichiarate nulle nel collegio n. 5 e delle 15 schede dichiarate nulle a conclusione della verifica delle schede contestate svolta presso

l'Ufficio elettorale regionale e in via subordinata la revisione nelle schede dichiarate nulle nelle sezioni indicate nel ricorso. In esito a tale revisione chiede quindi di dichiarare contestata l'elezione del senatore Edoardo Patriarca.

In data 6 luglio 2018 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti segnalando altre sezioni nelle quali ci sarebbero state irregolarità nell'annullamento dei voti e nella compilazione dei documenti relativi all'esito dello scrutinio.

In data 18 settembre 2018, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso al senatore Edoardo Patriarca, che allo stato non ha ancora fatto pervenire osservazioni.

Il relatore, data la esigua differenza di voti validi tra il senatore eletto e il ricorrente, primo dei non eletti, propone la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate e non assegnate dall'Ufficio elettorale regionale del collegio uninominale n. 5 della regione Emilia-Romagna.

Non essendo ancora pervenute osservazioni da parte del senatore controinteressato al ricorso, il Comitato per la revisione delle schede, previsto dall'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri, eventualmente inizierà la propria attività solo dopo il decorso del termine di venti giorni a disposizione dei senatori controinteressati per presentare le proprie osservazioni.

Si apre il dibattito.

Dopo che il senatore CRUCIOLI *(M5S)* ha dichiarato di condividere l'impostazione seguita dal relatore, il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* prospetta l'opportunità di estendere l'oggetto della revisione a tutte le schede elettorali e non quindi alle sole schede nulle e a quelle contestate, come proposto dal senatore Paroli.

Il senatore MALAN *(FI-BP)* propone di sottoporre a verifica anche le schede contestate «assegnate», ampliando quindi l'ambito dei controlli indicato dal relatore, che è limitato alle sole schede contestate e «non assegnate».

Il relatore PAROLI *(FI-BP)* condivide l'osservazione del senatore Malan e conseguentemente integra la propria proposta, estendendo la verifica anche alle schede contestate «assegnate».

Il senatore URRARO *(M5S)* sottolinea la necessità di attendere che decorra il termine per le controdeduzioni di venti giorni, al fine di poter avere un quadro istruttorio più completo.

Il senatore BONIFAZI *(PD)* prospetta l'opportunità di attendere il decorso del termine per le controdeduzioni, anche perché le stesse potreb-

bero rendere necessario un mutamento dell'ambito della verifica in relazione a sopravvenuti elementi istruttori.

Il PRESIDENTE in relazione all'osservazione espressa dal senatore Bonifazi, rappresenta che resta comunque salva la possibilità per la Giunta di rivedere l'ambito e l'oggetto della verifica a seguito dell'eventuale sopravvenienza nel corso dell'istruttoria di elementi nuovi che rendano opportuna tale variazione.

Quindi, il Presidente, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore di costituire un Comitato per la revisione delle schede dichiarate nulle e delle schede contestate, assegnate e non dall'Ufficio elettorale regionale del collegio uninominale n. 5 della regione Emilia-Romagna.

La Giunta approva e conseguentemente viene costituito il Comitato composto dal relatore Paroli, nel ruolo di coordinatore del Comitato stesso, e dai senatori Augussori, Cucca, Durnwalder e Gallicchio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Regione Sicilia

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore URRARO *(M5S)*, svolge una relazione parziale sulla base dei dati tratti dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale, dati che sono ancora sottoposti a controllo, nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa quindi presente che, come noto, si è determinata la mancata assegnazione di un seggio nella Regione Sicilia, nella quale il MoVimento 5 Stelle ha esaurito i candidati presentati nelle liste dei collegi plurinominali rispetto ai seggi ad esso assegnati nella Regione; nel contempo tutti i suoi candidati sono stati eletti nei collegi uninominali della medesima Regione.

Dal verbale dell'Ufficio elettorale regionale risulta infatti la non assegnazione per insufficienza di candidati per la lista MoVimento 5 Stelle di un seggio nel collegio plurinominale n. 2. Nello stesso verbale si svolgono alcune osservazioni: alla lista MoVimento 5 Stelle, in base al risultato elettorale, spettano quattro seggi nel collegio plurinominale Sicilia 2.

Sebbene la lista del MoVimento 5 Stelle rechi l'indicazione di quattro candidati, la candidata Nunzia Catalfo è stata altresì eletta nel collegio uninominale Sicilia (facente parte del collegio plurinominale Sicilia 2) e, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 85, comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il senatore eletto in un collegio unino-

minale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'Ufficio elettorale regionale rileva nello stesso verbale che, verificato l'esaurimento del numero dei candidati presentati dalla lista MoVimento 5 Stelle nel collegio plurinominale Sicilia 2 e la conseguente impossibilità di attribuire tutti i seggi alla stessa, si dovrebbe provvedere nell'ordine: ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio alla lista degli altri collegi plurinominali della stessa regione in cui la medesima lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente: l'Ufficio elettorale osserva al riguardo che tale assegnazione non è praticabile nel caso di specie poiché la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominale della regione, il collegio Sicilia 1; in alternativa, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio ad un candidato della medesima lista nei collegi uninominali non proclamato eletto, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h)* dello stesso decreto: ma – osserva lo stesso Ufficio elettorale – tale assegnazione non è praticabile nel caso di specie poiché la lista MoVimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti in alcuno dei collegi uninominali della regione; ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ad assegnare il seggio, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente: tuttavia, sempre secondo quanto rilevato nel verbale dell'Ufficio elettorale, tale assegnazione non è praticabile nell'ipotesi in esame poiché la lista MoVimento 5 Stelle non risulta far parte di alcuna coalizione.

L'Ufficio elettorale conclude quindi che nessuna delle operazioni previste dall'articolo 84, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, consente di pervenire all'assegnazione del seggio da attribuire alla lista deficitaria MoVimento 5 Stelle, nemmeno l'applicazione del combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 193 e 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 consente, ad avviso dello stesso Ufficio elettorale, all'assegnazione del seggio in questione, non rinvenendosi alcun candidato della lista MoVimento 5 Stelle non risultato eletto.

L'Ufficio elettorale ha poi valutato, per l'eventuale assegnazione del seggio vacante, la diversa opzione del ricorso al meccanismo di assegnazione contemplato dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, il quale rinvia a sua volta all'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nella parte

in cui appare richiamare l'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la cui applicazione è invece espressamente esclusa dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Al riguardo, l'Ufficio elettorale rileva che dalla lettura della disciplina di cui agli articoli 17-*bis*, 18 e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 si evince, tuttavia, che il combinato disposto degli articoli 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è destinato ad applicarsi solo successivamente alla proclamazione compiuta dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 533 del 1993 presupponendo che all'esito del compimento di tutte le operazioni elettorali il seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. In ogni caso, l'Ufficio elettorale regionale rileva che spetta a questa Giunta la competenza esclusiva in relazione alla risoluzione delle controversie riguardanti l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti.

Sulla questione della mancata assegnazione del seggio nella regione Sicilia sono stati presentati alla Giunta quattro ricorsi.

Il ricorso presentato dal candidato della lista Forza Italia Bruno Alicata, per il collegio plurinominale Sicilia 2, sostiene che tale seggio debba essere assegnato alla lista Forza Italia del collegio plurinominale Sicilia 2, in quanto lista che ha la maggiore parte decimale non utilizzata. Tale criterio viene ritenuto coerente con il metodo ordinario di assegnazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in cui si provvede secondo il metodo del quoziente con valorizzazione dei maggiori decimali.

Il ricorso presentato dalla candidata Esterina Bonafede, nel collegio uninominale Sicilia 2 Palermo Bagheria (che rientra nel collegio plurinominale Sicilia 1) per la coalizione composta dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, reputa che vada applicato in via analogica l'articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; pertanto la ricorrente chiede l'attribuzione del seggio, nell'ambito del collegio plurinominale originario, in quanto candidata della lista nei collegi uninominali non proclamata eletta secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h)* del citato decreto del Presidente della Repubblica, ossia «miglior perdente» nei collegi uninominali del collegio plurinominale della Sicilia occidentale (essendosi candidata anche in entrambi i collegi plurinominali della Sicilia), ed anche la miglior perdente nei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Nel ricorso presentato dal candidato Antonino Scilla, per il collegio uninominale Sicilia 3 Marsala, (che rientra nel collegio plurinominale Sicilia 1) per la coalizione composta dalle liste Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi con l'Italia-UDC, si ritiene che il seggio vacante vada a lui attribuito in quanto candidato della lista Forza Italia (che dopo quella del MoVimento 5 Stelle è stata la più votata e quella con le maggiori parti decimali inutilizzate) più votato sia in termini di voti conseguiti che in ter-

mini percentuali, essendo all'interno della lista titolare della cifra elettorale individuale percentuale più alta.

È stato altresì presentato un ricorso da parte di un cittadino elettore nel collegio plurinominale Lazio 3, Mauro Lorenzo Mariotti, il quale chiede – «secondo calcoli in proprio» non meglio precisati – che il seggio resosi vacante vada attribuito alla lista MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Lazio, collegio plurinominale Lazio 3, nella persona del candidato non eletto Gianluca Bono. Il relatore evidenzia che tale ricorso non è compatibile con la disciplina costituzionale contemplata all'articolo 57, primo comma, della Costituzione e conseguentemente propone fin d'ora che la Giunta dichiari l'inammissibilità dello stesso.

Il relatore conclude il proprio intervento riservandosi di formulare una proposta più compiuta successivamente al dibattito in Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(*Doc.* IV-*ter,* n. 1) ***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Stefano Esposito, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino***

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore MALAN *(FI-BP)*, il quale evidenzia preliminarmente che con lettera in data 18 dicembre 2017, pervenuta il successivo 29 dicembre, il Tribunale ordinario di Torino – Sesta sezione penale, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 – copia degli atti del procedimento penale n. 11422/14 R.G. PM – n. 4250/17 R.G. Trib. nei confronti dell'allora senatore Stefano Esposito ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La questione, nel corso della XVII legislatura, è stata deferita dal Presidente del Senato all'esame della Giunta in data 29 dicembre 2017, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc.* IV-*ter*, n. 15).

In data 23 marzo 2018 è stato annunciato il mantenimento della domanda all'ordine del giorno della XVIII legislatura. La questione è stata quindi nuovamente deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 18 luglio 2018.

Il senatore Esposito è imputato del reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale per aver offeso la reputazione del dottor Livio Pepino.

Dall'ordinanza del Tribunale di Torino si evince che i fatti all'origine del procedimento riguardano alcune affermazioni rese dall'*ex* senatore Esposito nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata telefonicamente

alla trasmissione «La Zanzara» di Radio 24 in data 13 gennaio 2014. Nel corso della predetta intervista, facendo riferimento ad un episodio intimidatorio da lui subito il giorno precedente, alla domanda dell'intervistatore *«...insomma, secondo te, si sanno i nomi e cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?»* il senatore Esposito rispondeva «[...] *materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda, è fin troppo facile»...«ma guarda, basta leggere..., basta leggere continuamente tutti quelli che continuano a difendere questo modo di fare», «cioè ci sono...ci sono libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C'è il libro di Livio Pepino, ex capo di Magistratura Democratica* [...] *che basta leggerlo! Cioè che è un libro...»*; e ancora, a domanda dell'intervistatore a chi riferisse l'espressione *«cattivi maestri»*, affermava: *«mi riferisco a questa gente che..., mi riferisco a gente come Pepino che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare Caselli* [...] *che fa..., eh, che reprime questi fenomeni».*

Il relatore – dopo aver ricordato che nella scorsa legislatura la Giunta ha esaminato altri documenti relativi a querele per diffamazione presentate nei confronti del senatore allora in carica Esposito in relazione alle sue posizioni politiche sulla realizzazione delle opere infrastrutturali dell'alta velocità – propone di fissare un termine di dieci giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore CUCCA *(PD)*, con riferimento alla verifica dei poteri, avanza la proposta di procedere alla convalida delle elezioni nelle Regioni che non presentano ricorsi o particolari controversie.

Il PRESIDENTE osserva che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha ricordato che sono in corso i controlli sui dati elettorali che, anche in ragione delle modifiche del sistema elettorale, risultano oggettivamente più lunghi e complessi rispetto al passato sia perché le variazioni degli esiti numerici possono avere effetti su varie regioni sia perché occorre attentamente valutare quanto riportato nei verbali sezionali.

Nell'attesa che si completino tali operazioni di controllo si è convenuto di avviare nella seduta odierna la trattazione di quei ricorsi che prospettano questioni giuridiche di maggiore rilevanza, come nel caso dell'Emilia-Romagna e della Sicilia.

Anche i ricorsi presentati nella Regione Puglia – attinenti alla ripartizione nei collegi plurinominali per effetto della compensazione tra seggi eccedentari e deficitari – assumono valore propedeutico, atteso che sono stati presentati diversi ricorsi in alcune Regioni sulla stessa materia. Proprio al fine di pervenire a criteri omogenei ed uniformi per superare tali controversie, ha preso contatti con l'omologa Giunta dell'altro ramo del Parlamento che si trova di fronte a ricorsi analoghi, ipotizzando la riunione degli Uffici di Presidenza integrati delle due Giunte.

La seduta termina alle ore 20,10.

€ 2,00